



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto



legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 12 dicembre 2022 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P20220109323 del 14 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l’articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle



terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e in particolare l'articolo 60, comma 2 ove è previsto che le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al DPCM 10 maggio 2018, n. 76, "possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013" (Regolamento TEN-E);

VISTE le disposizioni del suddetto Regolamento UE n. 347/2013, unitamente a quelle contenute nel "Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune" approvato da questo Ministero con decreto 11 febbraio 2015;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura generale conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca n. 44.271 del 19/12/2018, registrato a Roma in data 16/01/2019 al n. 992, Serie 1T, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento;

CONSIDERATO che il progetto Tyrrhenian Link - Collegamento West tra Sicilia e Sardegna rappresenta il collegamento ovest del più ampio intervento di collegamento in HVDC Sardegna-Sicilia- Continente (Tyrrhenian link);

CONSIDERATO che l'opera *Tyrrhenian link*, costituita dalla tratta EST Continente – Sicilia e dalla tratta WEST Sicilia – Sardegna, rientra nelle previsioni di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) a partire dal 2018, anno d'inserimento nel Piano di Sviluppo (PdS), elaborato da Terna S.p.A., e che tale esigenza realizzativa è stata confermata nel PdS 2021;

CONSIDERATO che il nuovo collegamento *Tyrrhenian link West* è inserito nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) 2030 e consentirà di assicurare stabilità della rete e incremento della sicurezza di esercizio del sistema elettrico dell'isola Sarda collegandola con il Continente attraverso la Sicilia e garantendo maggiore capacità di regolazione, favorendo la piena



integrazione delle Zone di Mercato, con evidenti benefici in termini di efficienza, e della nuova capacità di generazione rinnovabile, rappresentando pertanto un fattore abilitante per la transizione energetica;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20210062222 del 3 agosto 2021, con la quale la società proponente, in attuazione del D.L. 76/2020 e del Regolamento UE 347/2013, ha notificato la sintesi non tecnica del progetto del Tyrrhenian link WEST (con una descrizione dettagliata dello stesso) a questo Ministero, che ne ha riconosciuto la notifica con nota prot. n. 28152 del 17 settembre 2021, avviando il “*procedimento di rilascio dell’autorizzazione*” e precisamente la prima delle due procedure che lo compongono, ossia “*la procedura che precede la domanda*”;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20210072411 del 20 settembre 2021, con la quale Terna S.p.A. ha trasmesso a questo Ministero il Piano di consultazione del pubblico predisposto in conformità al Manuale delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, approvato da questa Amministrazione con nota prot. n. 28914 del 27 settembre 2021;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20210091004 del 9 novembre 2021, con cui la società ha comunicato la proroga del termine della fase di consultazione e, conseguentemente, di quello per l’invio delle osservazioni da parte di cittadini e dei portatori di interesse in considerazione della richiesta, emersa nella fase di consultazione, di approfondire le ipotesi localizzative delle stazioni di conversione di Termini Imerese in Sicilia e Selargius in Sardegna, e la successiva nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20220029183 del 5 aprile 2022, con la quale il proponente ha comunicato il nuovo termine di presentazione delle osservazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 9 del Regolamento TEN-E, al termine delle attività di consultazione pubblica, la società proponente redige una relazione che ne sintetizzi i risultati da presentare a questo Ministero unitamente all’istanza di autorizzazione dell’intervento, ai fini della loro approvazione mediante lo strumento della *Conferenza di servizi preliminare*;

VISTA l’istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220036173 del 28 aprile 2022, presentata ai sensi dell’articolo 1-*sexies* del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche, indirizzata all’allora Ministero della Transizione ecologica ed acquisita con prot. MiSE n. 12987 del 29 aprile 2022, corredata della documentazione tecnica delle opere nonché del report “*esiti della consultazione*” e relativi allegati, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kV di potenza pari a 1000 MW “Tyrrhenian Link – Collegamento West”, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

DATO ATTO che le opere terrestri previste dal succitato progetto ricadono nel Comune di Termini Imerese, provincia di Palermo, Regione Sicilia, e nei Comuni di Quartu Sant'Elena, Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro, Quartucciu, Selargius, provincia di Cagliari, Regione Sardegna, mentre la parte sottomarina del tracciato dei cavi interessa il tratto di mare compreso tra l’approdo siciliano di Fiumetorto e quello sardo di Terra Mala;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto



che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di stazione e vie di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri DPR n. 327/01;

- l'applicazione delle misure di salvaguardia, sulle aree potenzialmente impegnate e di stazione, ai sensi dell'art. 1 *sexies*, comma 3, del D.L. n. 239 del 2003 e s.m.i.;

- la delega, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8.06.2001, n. 327, alla società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che l'intervento, nello specifico, è stato strutturato in 9 opere, così definite:

- Opera 1 – Collegamento in cavo HVDC marino di lunghezza complessiva di 485 km tra l'approdo sardo (Terra Mala) e l'approdo siciliano (Fiumetorto);
- Opera 2 – collegamento in cavo HVDC terrestre Lato Sardegna di lunghezza complessiva di circa 30 km ricadente nei comuni di Maracalagonis, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Settimo San Pietro e Sinnai;
- Opera 3 – Stazione di conversione di Selargius situata nel Comune di Selargius;
- Opera 4 – Stazione di smistamento di Selargius situata nel Comune di Selargius;
- Opera 5 – Raccordi aerei 380 kV alla Stazione di smistamento di Selargius di lunghezza complessiva di circa 850 m ricadenti nel Comune di Selargius;
- Opera 6 – Raccordi in cavo 380 kV dalla Stazione di Conversione di Selargius alla Stazione di smistamento di Selargius di lunghezza complessiva di circa 1 km ricadenti nel Comune di Selargius;
- Opera 7 – Collegamento in cavo HVDC terrestre lato Sicilia di lunghezza complessiva di 7 km ricadente nel comune di Termini Imerese;
- Opera 8 – Stazione di Conversione di Termini Imerese ricadente nel comune di Termini Imerese;
- Opera 9 – Interramento di n. 6 linee aeree a 150 kV denominate “Caracoli – Termini C.le G3”
- E' previsto l'interramento di n. 6 linee aeree a 150 kV denominate “Caracoli – Termini C.le G3”, “Caracoli – Termini C.le G2”, “Caracoli – Termini C.le G4”; “Fiumetorto – Caracoli”, “Caracoli – Collesano”, “Caltavuturo – Caracoli” per una lunghezza complessiva di 3,75 km ricadenti nel comune di Termini Imerese all'interno delle aree soggette ad esproprio per la realizzazione della Stazione di Conversione di Termini Imerese;

CONSIDERATO che gli interventi previsti, non essendo inseriti in alcuno degli Allegati alla



Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., non sono sottoposti a procedura di VIA, né a verifica di assoggettabilità, né ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006, così come comunicato dalla Società alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'ex Ministero della Transizione ecologica con nota prot. n. TERNA/P20220032373 del 13 aprile 2022;

PRESO ATTO altresì che:

- le opere non interessano in modo diretto siti di Rete Natura 2000 ma è stato comunque predisposto lo screening per la Valutazione di Incidenza;
- le opere in progetto interessano aree a tutela paesaggistica ai sensi D. Lgs. n.42/2004;
- le opere non interessano aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267/23;

DATO ATTO che il soggetto richiedente ha provveduto altresì a trasmettere, con la suddetta istanza del 28 aprile 2022:

- la “dichiarazione di impegno”, nella quale dichiara che l'intervento in oggetto sarà progettato e costruito nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme in materia vigenti al momento della presentazione della domanda per la sua realizzazione;
- la dichiarazione di asseverazione di esclusione della valutazione ENAC per la verifica di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220044896 del 25 maggio 2022, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1 comma 110 Legge 239/04 e s.m.i., che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, nonché la relativa quietanza;

VISTA la nota prot. n. 18830 del 15 giugno 2022, con la quale l'allora Ministero della transizione ecologica ha indetto la Conferenza di servizi *preliminare* ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/90, come previsto dalla normativa di settore per le opere della RTN attuative del PNIEC, poi prorogandone i termini di ulteriori 30 giorni con nota prot. n. 24063 del 28 luglio 2022, finalizzata a valutare gli esiti dell'attività di consultazione pubblica svolta e ad approvare l'Allegato II del Manuale delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, contenente l'elenco delle Amministrazioni ed Enti interessati dal procedimento e dei pareri/nullaosta di competenza delle Amministrazioni interessate, con l'eventuale indicazione da parte delle stesse delle opportune integrazioni o modifiche ritenute necessarie per esprimere il proprio parere di competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, lett. a) della legge n. 241/1990 in ordine all'accesso telematico alle informazioni, è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire l'istanza, copia del progetto e la relazione contenente gli esiti delle attività di consultazione;

PRESO ATTO che, in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica svolta, nel termine stabilito nella suddetta nota di indizione, sono pervenute valutazioni favorevoli e, pertanto, gli stessi sono formalmente approvati;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 347/2013, approvato in data 17 aprile 2013 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio e dal Manuale delle procedure per il



rilascio delle autorizzazioni, l'approvazione dei risultati della consultazione segna la conclusione della fase di pre-applicazione e l'avvio formale del procedimento di rilascio delle autorizzazioni;

VISTA la nota prot. n. 30672 del 23 settembre 2022, con la quale l'allora Ministero della Transizione Ecologica - preso atto che, in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica svolte, sono pervenute valutazioni favorevoli e che pertanto, gli stessi sono formalmente approvati, come previsto dal Regolamento UE 347/2013 - ha proceduto a chiudere positivamente la conferenza di servizi preliminare (*Allegato I*) ed avviare formalmente il procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., che prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto (RTN) dell'energia elettrica, nonché delle opere connesse, siano soggetti a un'autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico (ora MASE – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza), di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (ora MASE – Direzione Generale Valutazioni ambientali), previa intesa con le Regioni interessate dall'opera, a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione richiamati nella legge 23 agosto 2004, n. 239 e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., ed ha contestualmente indetto, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona;

CONSIDERATO che nella medesima nota di avvio del procedimento l'allora Ministero della transizione ecologica ha comunicato che il progetto rientra tra quelli da sottoporre a Valutazione di Incidenza, invitando pertanto la società Terna S.p.A. ad attivare prontamente e contestualmente tale endoprocedimento presso le competenti amministrazioni regionali, in modo che si potesse concludere in tempi compatibili con i tempi dell'iter autorizzativo, nonché ad inviare con sollecitudine alle amministrazioni/enti, che ne abbiano fatto richiesta nella fase di conferenza preliminare, la documentazione integrativa, al fine di ottenere sul progetto definitivo i necessari atti di consenso;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero della Transizione Ecologica, cui accedere per acquisire copia del progetto;

VISTA la nota prot. n. 0040313 del 30 novembre 2022, con cui questa Amministrazione ha integrato la comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente conferenza di servizi, a seguito della necessità, rilevata dalla Proponente con nota prot.n. GRUPPO TERNA/P20220101568 del 18 novembre 2022, di coinvolgere nel procedimento autorizzativo anche il Consorzio Area Sviluppo Industriale Palermo, la società Ciprogest ed il Genio Civile di Cagliari;

PRESO ATTO che la società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. GRUPPOTERNA/P20220085868 del 4 ottobre 2022 ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. - così come riportato dalla stessa società nella nota riassuntiva prot. GRUPPOTERNA/P20230015994 del 10 febbraio 2023 - a chiedere la pubblicazione sull'Albo pretorio dei Comuni di Termini Imerese, Selargius, Settimo San Pietro, Quartucciu, Sinnai, Maracalagonis, Quartu Sant'Elena della comunicazione dell'avvio del procedimento mediante pubblico avviso per 30 giorni a partire dal 12 ottobre 2022, con conseguente restituzione al termine



del periodo sopraindicato delle relate di pubblicazione da parte di tutti i Comuni interessati, nonché alla pubblicazione dell'Avviso in data 12 ottobre 2022 sui quotidiani nazionali e locali "Unione Sarda", "Corriere della Sera", "Giornale di Sicilia", "Il Messaggero", "La Nuova Sardegna", "La Repubblica", oltre che sul sito della Regione Sardegna e della Regione Sicilia;

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, sono pervenute le osservazioni dei soggetti interessati, Franca Carla Badas (8 novembre 2022), riscontrata dalla Proponente con nota del 17 novembre 2022 e Giuseppe Pisu (11 novembre 2022), riscontrata dalla Proponente con nota del 24 gennaio 2023;

VISTE:

- la nota prot. n. 7359 del 3 febbraio 2023, con la quale il Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana ha trasmesso il D.R.S. n. 64 del 3 febbraio 2023 con cui, in riferimento alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale Livello I - Screening, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., relativa al progetto in esame, la competente struttura regionale ha espresso parere favorevole di VINCA alle condizioni individuate dal proponente per la minimizzazione e la mitigazione degli impatti sui siti della rete natura 2000 presenti nel contesto territoriale di riferimento;
- la nota prot. n. 5427 del 20 febbraio 2023, con cui la Direzione Generale per l'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato che l'intervento in oggetto, se attuato nel rispetto della proposta presentata, non genera incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 interessate e, quindi, non deve essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale;
- le note prot. n. 17615 del 17 ottobre 2022 e n. 1982 del 10 febbraio 2023, con cui il Ministero delle infrastrutture e trasporti, competente per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, ha comunicato l'esito di tale accertamento, trasmettendo rispettivamente la nota del Comune di Termini Imerese prot. n. 45335 del 7 ottobre 2022 e la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica prot. n. 6851 dell'8 febbraio 2023;
- la nota prot. n. 7589 del 29 dicembre 2022, con la quale la Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della Cultura ha espresso parere favorevole all'autorizzazione del progetto nel rispetto delle prescrizioni elencate nel predetto parere, allegando allo stesso, quale parte integrante tutti i pareri endoprocedimentali espressi dalle Soprintendenze competenti e la successiva nota prot. n. 714-P del 7 febbraio 2023, con la quale la Soprintendenza ha precisato alla Proponente le modalità di ottemperanza della prescrizione n. 1) contenuta nel predetto parere, riportando quanto indicato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della città metropolitana di Cagliari e province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 3096 del 4 febbraio 2023;
- la nota prot. n. 24810 del 22 dicembre 2022, con cui il Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo della Regione Siciliana ha espresso parere positivo alle opere in autorizzazione con una serie di condizioni elencate nel predetto parere;



- la nota prot. n. 155405 del 12 dicembre 2022, con cui la Direzione Generale Patrimonio naturalistico e Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in riferimento alla Valutazione della Relazione di Posa e del Piano di Monitoraggio Ambientale ai sensi del DM 24/01/1996, ha espresso parere positivo e ha trasmesso il parere tecnico pervenuto da ISPRA con nota prot. n. 0067086/2022 del 5 dicembre 2022, e la successiva nota prot. n. 7074 del 23 gennaio 2023, con la quale Terna S.p.A. ha fornito precisazioni in merito;
- la nota prot. n. DI.SIC/450/URZ del 8 maggio 2023, pervenuta successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi, con cui Snam Rete gas Sicilia ha comunicato di non ravvedere elementi ostativi alla realizzazione dell'opera purché la risoluzione delle interferenze avvenga nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia e di quelle riportate nell'art. 3 delle "Condizioni generali tecnico amministrative regolanti i rapporti tra Terna Spa e Snam Rete Gas Spa in materia di interferenze tra le rispettive infrastrutture" sottoscritto tra le parti in data 20 febbraio 2012;

VISTA la nota prot. n. 68770 del 28 aprile 2023, con la quale la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 2*);

RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

VISTO il D.P. n. 558/GAB del 21 luglio 2023, con cui il Presidente della Regione Siciliana ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03, comunicata con nota prot. n. 25014 del 3 agosto 2023;

VISTA la Delibera n. 27/107 del 10 agosto 2023 con la quale la Giunta della Regione autonoma della Sardegna ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di assicurare stabilità della rete e incremento della sicurezza di esercizio del sistema elettrico dell'isola Sarda collegandola con il Continente attraverso la Sicilia e garantendo maggiore capacità di regolazione, favorendo la piena integrazione delle Zone di Mercato, con evidenti benefici in termini di efficienza, e della nuova capacità di generazione rinnovabile, rappresentando pertanto un fattore abilitante per la transizione energetica;



CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'immobilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'“Atto di accettazione”, prot. n. GRUPPO TERNA/P20230085878 del 23 agosto 2023, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato, con le prescrizioni di cui in premessa, il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kV di potenza pari a 1000 MW “Tyrrhenian Link – Collegamento West” e opere connesse, di cui le opere terrestri ricadono nel Comune di Termini Imerese, provincia di Palermo, Regione Sicilia, e nei Comuni di Quartu Sant' Elena, Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro, Quartucciu, Selargius, provincia di Cagliari, regione Sardegna, mentre la parte sottomarina del tracciato dei cavi interessa il tratto di mare compreso tra l'approdo siciliano di Fiumetorto e quello sardo di Terra Mala.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo quanto riportato nelle planimetrie catastali allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente, e di seguito elencate:

- Opera 1: - DVFR18100B2351813, rev 00 del 26/04/2022;
 - DVFR18100B2352144, rev 00 del 8/04/2022;
 - DVFR18100B2352694, rev 00 del 26/04/2022;
 - DVFR18100B2367566, rev 00 del 8/04/2022;
- Opera 2: DG FR 18100B 2354341, rev 00 del 11/03/2022;
- Opera 3: DG FR 18100B 2352476, rev 01 del 19/04/2022;
- Opera 4: DG FR 18100B 2351595, rev 01 del 15/04/2022;
- Opera 5: DG FR 18100B 2354121, rev 01 del 15/04/2022;
- Opera 6: DG FR 18100B 2351699, rev 00 del 11/03/2022;



- Opera 7: DG FR 18100B 2352251, rev 00 del 11/03/2022;
- Opera 8: DG FR 18100B 2351929, rev 01 del 19/04/2022;
- Opera 9: DG FR 18100B 2353909, rev 01 del 13/04/2022.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, in merito alla quale è stato acquisito nel corso della Conferenza di Servizi il parere dell'Autorità competente di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127.
3. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (**Allegato 3**).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle



Infrastrutture e dei trasporti, alle Regioni e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della



delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)